

Roma, 4 marzo 2016

Imponibilità IMU terreni agricoli 2014 e 2015: il TAR Lazio ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale

Con ordinanza n.14156 del 16 dicembre 2015 il TAR del Lazio ha sospeso il giudizio relativo alla controversia tra numerosi Comuni laziali e il Ministero dell'economia e delle finanze in tema di imposizione IMU sui terreni agricoli montani, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Diversamente dalla precedente sospensione del giudizio (avvenuta in data 8 agosto 2015 in ragione della necessità di acquisire dai Comuni e dall'Istat ulteriori elementi utili alla decisione), tale decisione deriva dal riconoscimento da parte del TAR Lazio della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 23 della Costituzione dell'art. 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, *“nella parte in cui, alle lett. a) e b), prevede l'esenzione dall'IMU agricola per i terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani (in tal caso, ove posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali) nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat”*.

In altre parole, dal momento che il decreto legge n.4 del 2015, nel fissare il criterio generale per ottenere l'esenzione dall'IMU, non definisce il presupposto di fatto dell'agevolazione ma rimanda all'elenco ISTAT, occorre preliminarmente verificare il rispetto della riserva di legge sancita dall'art. 23 Cost. che si realizza esclusivamente se la formazione dell'elenco in oggetto è frutto di un potere amministrativo vincolato da norme di legge, *“sia pure differenti rispetto alla norma di cui all'art. 1 dl n. 4 del 2015”*. In sostanza, il Tar Lazio ritiene essenziale che il presupposto per l'applicazione dell'agevolazione, discenda necessariamente da fonte normativa primaria, potendosi altrimenti configurare una violazione della riserva di legge.

Nella vicenda in esame, venuti meno per abrogazione - ad opera della legge n.142 del 1990 - gli articoli di legge che fissavano i criteri in ordine ai quali la Commissione censuaria aveva proceduto alla formazione dell'elenco Istat (artt. 1 e 14 della legge n.991 del 1952), il TAR ha ritenuto che *“il presupposto di fatto fonte dell'esenzione tributaria è demandato ad una classificazione del grado di montanità dei Comuni contenuta in un atto amministrativo non predisposto nell'attuazione vincolata di criteri prefissati da una norma di legge, ma frutto di discrezionalità dell'amministrazione che redige l'elenco”*.

Nello specifico, come osservato dal Collegio, se durante la vigenza degli articoli della legge n.991 del 1952 l'elenco formato dalla Commissione censuaria *“poteva dirsi sostanzialmente vincolato dalla norma di legge, una volta abrogata tale disposizione, i parametri per la formazione dell'elenco sono divenuti discrezionali”*.

Tale pronuncia pone nelle mani della Consulta la decisione definitiva sulla legittimità del parametro utilizzato dal legislatore nel dl n.4/2015 per stabilire l'imponibilità o meno dei terreni agricoli montani ed in conseguenza sull'intera vicenda legata all'IMU sui terreni agricoli per gli anni 2014 e 2015.

Qualunque dovesse essere l'esito di questa decisione, si evidenzia ancora una volta la precarietà del dispositivo di imposizione dei terreni agricoli montani introdotto dal dl n.66 del 2014 e successivamente applicato con modalità diverse, prima con il DM del 28 novembre 2014 e poi con il citato dl 4 del 2015, modalità che hanno determinato rilevanti tagli di risorse a carico di un'ampia fascia di Comuni di piccola dimensione, non compensati dal gettito effettivo, in media acquisito per circa la metà. Devono essere in particolare sottolineate le difficoltà dovute al minor gettito rispetto alle stime ministeriali, con riguardo all'anno 2015, per il quale non è istituito alcun sostegno finanziario statale. Resta pertanto assolutamente attuale la richiesta presentata dall'Anci in tutte le sedi legislative (in ultimo la conversione in legge del decreto legge n.210 del 2015, cd. "Milleproroghe"), di assicurare con urgenza un meccanismo di verifica e ristoro analogo a quello già attuato per il 2014.